



**REGIONE BASILICATA
COMUNE DI RAPOLLA-MELFI**
Provincia di Potenza



Titolo del Progetto

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO
DENOMINATO "GREEN AND BLUE ALBERO IN PIANO"
DELLA POTENZA DI 19 315,17 kWp IN LOCALITÀ "ALBERO IN PIANO" NEL COMUNE DI RAPOLLA

Identificativo Documento

04_CDU

ID Progetto

GBAP

Tipologia

R

Formato

A4

Disciplina

AMB

Titolo

CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA

FILE: **04_CDU**.pdf

IL PROGETTISTA

Arch. Andrea Casula



GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Arch. Andrea Casula
Geom. Fernando Porcu
Dott. in Arch. J. Alessia Manunza
Geom. Vanessa Porcu
Dott. Agronomo Giuseppe Vacca
Archeologo Alberto Mossa
Geol. Marta Camba
Ing. Antonio Dedoni

COMMITTENTE

DREN SOLARE 2 S.R.L

DREN SOLARE 2 S.R.L
Pietro Triboldi 4 - 26015 Soresina
P.Iva 01755490198
pec: drensolare2@legalmail.it

Rev.	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
Rev.0	Gennaio 2023	Prima Emissione	Blue Island Energy SaS	Dren Solare 2 S.R.L	Dren Solare 2 S.R.L

PROCEDURA

Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006

BLUE ISLAND ENERGY SAS
Via S.Mele, N 12 - 09170 Oristano
tel&fax(+39) 0783 211692-3932619836
email: blueislandsas@gmail.com

NOTA LEGALE: Il presente documento non può
tassativamente essere diffuso o copiato
su qualsiasi formato e tramite qualsiasi
mezzo senza preventiva autorizzazione
formale da parte di Blue Island Energy SaS





COMUNE DI RAPOLLA

Provincia di Potenza

C.A.P. 85027-Via Aldo Moro

Ufficio Tecnico - Tel: (0972) - 647212 - fax: 0972-647208

C.F.: 85000450768 - P.I.: 00769230764 -

E-Mail: ufficiotecnico@comune.rapolla.pz.it

P.E.C.: ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Prot. 1452

Li, 08.02.2023

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30

Il sottoscritto Responsabile dell'Edilizia privata, dell'Urbanistica e dei Servizi esterni,

- vista la richiesta prot. 1441 del 08.02.2023, del sig. Andrea Bondi, nato a Milano (MI) il 24.01.1970 e residente a Bergamo (BG) in via Masone, 19, in qualità di Legale rappresentante / Amministratore della società DRen Solare 2 srl - P.IVA/C.F.: 01755490198, con sede a Soresina (CR) in via Triboldi Pietro, 4,
- visti gli atti d'Ufficio;
- visto il Regolamento Urbanistico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 01.03.2017;

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380 del 06.06.2011, che i terreni censiti in catasto, come di seguito riportati:

foglio	particelle
3	2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

sono destinati a **Territorio Aperto**, ex Zona "E" agricola:

Nelle more dell'approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) sono consentiti (art. 24):

- Manutenzione ordinaria e straordinaria, Ristrutturazione edilizia, Restauro e risanamento conservativo, Demolizione e ricostruzione dei manufatti precari e delle strutture di cui all'art. 24;
- Realizzazione e/o ripristini della rete dei servizi primari interrati al di sotto della sede stradale e delle reti energetiche, se realizzate lungo la viabilità esistente;
- Realizzazione delle opere e delle attività necessarie alla bonifica antincendio dei boschi, alla forestazione e riforestazione, al taglio culturale, agli interventi di difesa, bonifica e manutenzione del suolo;
- La coltivazione del suolo.

Sono, inoltre, consentiti (art. 25) interventi di Nuova edificazione con le seguenti modalità e prescrizioni

Lotto minimo	4.000 mq
Altezza max	7,50 ml
Indice di Fabbricabilità Fondiaria/Territoriale	0,03 mc/mq a destinazione residenziale + 0,07 mc/mq per edifici e strutture funzionali all'attività agricola, comprese autorimesse e pertinenze
Distanza dai confini	10,00 ml
Distanza dalle strade	10,00 ml
Distanza dai fabbricati	10,00 ml

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge.

Rapolla, 08.02.2023



Il Responsabile dell'edilizia privata,
dell'urbanistica e dei servizi esterni
Ass. Gennaro Palmieri



**comune
di melfi**
città delle costituzioni
di federico II



Area Urbanistica ed Edilizia Privata

Melfi, li 24/02/2022

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA N. 27/22 DEL REGISTRO
(Art. 30 D.P.R. 30 giugno 2001, n. 380)

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTA la domanda presentata da **FEDELI Matteo** nato/a a Milano il 28/06/82 e residente in Milano al Via Goldoni n.2 CF: FDL MTT 82H28 F205R con la quale si richiede il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 D.P.R. 30 giugno 2001, n. 380 relativo al terreno sito in agro di Melfi distinto in catasto al foglio n. **57** particella/e **31** evidenziata/e nella planimetria catastale allegata;

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;

VISTA la delibera di C.C. n. 73 del 28/11/2020 di Approvazione del Regolamento Urbanistico;

VISTA la legge 267/2000;

VISTO l'art. 30 D.P.R. 30 giugno 2001, n. 380;

CERTIFICA

Che le prescrizioni urbanistiche di questo Comune riguardanti l'area distinta al catasto terreni al foglio e particella/e sopra menzionate, come risulta dalla planimetria allegata, munita di timbro e controfirmata dal sottoscritto Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata, sono le seguenti:

Per effetto del Regolamento Urbanistico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 26/11/2020 e pubblicato in data 28/01/2021 l'area ricade in

ZONA AGRICOLA "EXTRAURBANO" DI TIPO "E" D.M. N. 1444/68

Foglio	Particelle
57	31



Art. 74.3 - Fino alla data di approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), gli interventi consentiti in "zona agricola", ovvero nel territorio extraurbano, (zona "E" D.M. n. 1444/68), previa dimostrazione della loro funzionalità all'attività agricola, sono sottoposti alle seguenti limitazioni:

- densità fondiaria massima residenziale = 0,03 mc/mq;
- densità fondiaria massima per annessi agricoli = 0,07 mc/mq.
- lotto minimo 10.000 mq.

Le volumetrie derivanti dall'applicazione degli indici debbono interessare obbligatoriamente fabbricati distinti.

In alternativa a quanto previsto nel precedente comma, è rimessa alla libera scelta dell'avente titolo la possibilità di realizzare gli annessi agricoli contigui alle superfici residenziali, come unico corpo, con un indice di densità fondiaria ridotto a 0,01 per annessi agricoli.

E' consentito l'accorpamento di volumetrie derivanti da terreni non contigui purché posseduti dalla stessa persona fisica o giuridica a titolo di proprietà.

In questa zona il R.U. si attua con interventi diretti. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- Abitazioni ed annessi rustici per la conduzione dei fondi, per la conservazione e/o trasformazione dei prodotti agricoli, per l'allevamento e il ricovero del bestiame;
- Serre fisse e mobili;
- Infrastrutture tecniche per la difesa del suolo, canali, opere di difesa idraulica e simili;
- Silos e serbatoi idrici.

Le infrastrutture tecniche (come i silos e le serre) sono sempre realizzabili e devono intendersi esclusi dal computo dei limiti volumetrici di densità fondiaria.

Per l'edificazione si applicano le seguenti norme:

- Numero max dei piani fuori terra: 2
- Altezza massima pari a 7,50 ml, esclusi i volumi tecnici per particolari attrezzature connesse all'attività agricola;
- Distanza minima dai confini e dagli edifici: 10,00 ml;
- Distanza minima dalle strade: secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e, comunque, non inferiore a 10,00 ml;

Per gli interventi di nuova edificazione la volumetria massima utile netta da destinare a residenza per ogni singolo lotto non può essere superiore a 800 mc. La superficie massima utile netta da destinare a residenza per ogni singolo lotto non può essere superiore a 250 mq.; tale superficie va misurata al netto secondo le norme dell'edilizia residenziale pubblica. Il numero massimo di alloggi per ogni singolo lotto è di norma pari a uno.

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'indice 0,07 mc/mq relativo alle attrezzature, Il rilascio dei Titoli abilitativi che prevedono l'utilizzo di tale indice è subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo da parte del Concessionario, da registrarsi nelle forme di legge, col quale gli edifici da costruire vengano destinati al servizio dell'attività agricola, col divieto assoluto di mutamenti della destinazione d'uso.

Rientrano nelle predette volumetrie gli eventuali alloggi da destinare ai lavoratori ed ai custodi.

Tali volumi dovranno essere localizzati a distanza non inferiore a mt. 10 dai volumi destinati a residenza ovvero nei locali seminterrati o interrati.

Per il patrimonio edilizio esistente nei nuclei rurali identitari sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo. Tutti gli altri interventi sono subordinati all'approvazione di apposito Piano Operativo di cui all'art. 15 della L.U.R. n. 23/99 e ss.mm.ii.

E' prescritta la conservazione e tutela di tutte le aree boschive; il taglio delle alberature è sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni delle vigenti norme in materia.

Per le attività agricole esistenti, è consentita la realizzazione di nuove volumetrie, nei limiti edificatori di cui al presente articolo, nonché l'adeguamento all'esercizio dell'attività agricola o agri-turistica mediante interventi edilizi fino alla ristrutturazione dei fabbricati o degli annessi.

Nelle zone agricole è ammessa la costruzione di impianti pubblici quali strade, rete di telecomunicazioni, di trasporto energetico, di acquedotti e fognature e le opere di riconosciuto interesse regionale.

art. 74.4 Ulteriori interventi consentiti in "zona agricola", ovvero nel territorio extraurbano, (zona "E" D.M. n. 1444/68) in assenza del lotto minimo.

Nelle aree ricadenti in "zona agricola", ovvero nel territorio extraurbano, (zona "E" D.M. n. 1444/68) destinate alla coltivazione per l'autoconsumo o per scopi economici non prevalenti, è consentita la realizzazione di un annesso agricolo per la conduzione del fondo, da adibire esclusivamente a magazzino e/o rimessa degli attrezzi, previa dimostrazione della sua funzionalità all'attività agricola in assenza del lotto minimo.

La realizzazione dell'annesso agricolo è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- La superficie fondiaria deve misurare minimo 2.000 metri quadrati.
- La superficie fondiaria dev'essere minore del lotto minimo necessario per la realizzazione di fabbricati ad uso agricolo, in relazione a ciascun'area individuata dal R.U.
- Il fondo interessato dall'intervento dev'essere coltivato e mantenuto ad orto, frutteto, oliveto, vigneto, o altra coltura che giustifichi la necessità di un annesso agricolo; non è consentita la realizzazione del manufatto su fondi coltivati a seminativo o ad altra coltura estensiva.
- Sul fondo interessato dall'intervento non dev'essere presente un altro fabbricato.
- I terreni interessati non devono essere stati oggetto di frazionamento catastale nei dieci anni precedenti la richiesta e, comunque, non in data successiva a quella di adozione del Regolamento Urbanistico. A tal fine è richiesta una dichiarazione, redatta e sottoscritta dal richiedente sotto forma di atto notorio, da allegare alla documentazione di progetto.

Eventuali manufatti precari (box, capanni o volumi realizzati in tavolame, in lamiera, in fibro-cemento, ecc.) presenti sul fondo devono essere demoliti prima dell'inizio della realizzazione dell'annesso agricolo.

La realizzazione dell'annesso agricolo deve rispettare le seguenti prescrizioni specifiche:

- L'intero manufatto dev'essere unico e facilmente amovibile.
- La struttura portante e le chiusure perimetrali (tompagni) devono essere realizzate esclusivamente in legno, protetto e tinteggiato con finitura trasparente effetto "castagno scuro".
- La copertura dev'essere a doppia falda con pendenza massima del 25% e con sporgenza massima pari a 0,40 metri, misurata dal perimetro esterno del manufatto.
- L'altezza massima alla gronda dev'essere pari a 2,20 metri.
- Il manto di copertura dev'essere costituito da coppi e sottocoppi con finitura antichizzata.
- La superficie lorda (comprensiva delle chiusure perimetrali) dev'essere massimo pari a 27,00 metri quadrati.
- L'altezza media interna dev'essere massimo pari a 2,40 metri; è tassativamente vietata la realizzazione di controsoffitti interni.



- Il piano di calpestio non dev'essere realizzato ad una quota superiore a 0,30 metri rispetto al piano di campagna.

Per la realizzazione dell'annesso agricolo è altresì consentito:

La realizzazione di un marciapiede perimetrale, a protezione del manufatto, della larghezza massima di 1,20 metri.

La realizzazione di massimo n. 2 porte di accesso.

La realizzazione di massimo n. 2 finestre apribili, di dimensioni massime pari 1,20 metri x 0,60 metri, aventi il lato più lungo parallelo al piano di calpestio e con la soglia posta ad un'altezza da quest'ultimo non inferiore a 1,40 metri. Le finestre devono essere realizzate in legno o in metallo verniciato con possibilità di posa di inferriate.

La realizzazione di una tettoia avente superficie massima pari al 15% della superficie della copertura.

All'interno dell'annesso agricolo è consentita la realizzazione di un servizio igienico il cui impianto di scarico delle acque reflue dev'essere realizzato ed autorizzato in conformità alla normativa vigente in materia.

Per ciò che riguarda la distanza del manufatto dai confini, dalle strade, etc. si rimanda al Codice Civile ed alla normativa generale per le zone "E".


La realizzazione dell'annesso agricolo dev'essere regolarmente autorizzata con idoneo titolo abilitativo, nel rispetto della normativa vigente.

Per la realizzazione dell'intervento sono dovuti gli oneri di costruzione, calcolati ai sensi della normativa vigente.

Questo documento è valido per un anno dalla data di rilascio.

Il Responsabile dell'Area
Geom. Luciano G. Valvano





**IL RESPONSABILE
DELL'AREA URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA
Geom. Luciano G. VALVANO**